

**COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA****Addendum,**

conseguente a revisione consensuale dell'equilibrio del piano economico finanziario della concessione disciplinata dal Contratto 7 luglio 2017 rep. 55843 per l'affidamento in concessione, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi di: "Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico", "Gestione del trasporto scolastico" (Servizio Scuolabus), "Gestione dei servizi di controllo ZTL e AP", "Gestione del servizio del servizio di bike-sharing". Periodo contrattuale: 1 Gennaio 2017 - 31 dicembre 2024. (CIG 67703616A3)

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno     , del mese di dicembre, in Reggio nell'Emilia, nella Sede Municipale, davanti a me Dott. Donato Salvatore Marengo (codice fiscale MRN DTS 73S25 B602C), Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, autorizzato a rogare gli atti, nella forma pubblica amministrativa, nei quali l'Ente è parte ex art.97 comma 4) lett. c) del D.Lgs. 267/2000, sono personalmente comparsi:

**da una parte,**

per il **COMUNE DI REGGIO EMILIA**, con sede in Reggio nell'Emilia, Piazza Camillo Prampolini n.1 (codice fiscale 00145920351), d'ora innanzi denominato anche come "Stazione Appaltante" o "Comune" o "Concedente",

il Direttore Area Sviluppo Territoriale e Dirigente Servizio di Mobilità Urbana, **arch. Paolo Gandolfi**, nato a Reggio nell'Emilia il 22 settembre 1966 (codice fiscale GND PLA 66P22 H223C), giusta incarico conferito con atto del Sindaco del Comune di Reggio Emilia, n. P.G. 2024/0258789 in data 17 ottobre 2024, il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, in virtù dell'articolo 59 dello Statuto Comunale e dell'articolo 48 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art.14 del D.P.R. 16/04/2016, n. 62 *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165*, così come integrato dall'art.15 del *Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia*;

**dall'altra parte**

per il **CONSORZIO TEA** con sede in Reggio Emilia (RE), Viale Trento Trieste n.13 (codice fiscale 02059070355), d'ora innanzi denominato anche come "Aggiudicatario" o "Consorzio" o "Concessionario", la **Signora Lucia Caselli**, nata a Reggio Emilia (RE) il 17 dicembre 1964 (codice fiscale CSL LCU 64T57 H223J) in qualità di Amministratore Unico del medesimo, giusta carica conferitale in data 30/11/2015 e rinnovata, da ultimo, in data 27/02/2024, come si evince dalla visura ordinaria di società di capitale rilasciata dalla CIAA di Reggio Emilia (RE), documento estratto dal registro imprese in data xxxxxxxxxxxx, conservato a fascicolo.

Detti comparenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io Segretario Generale sono certo e faccio fede, mi richiedono di ricevere, su supporto informatico, il presente atto da me redatto dopo aver indagato le loro volontà, nel rispetto dell'art. 47 comma 2)

della Legge 89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili".

**Premesso che (I):**

**I.1** con Determinazione Dirigenziale R.U.D. 1481 del 29/12/2016 del Dirigente del "Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa", qui integralmente richiamata, il Comune, all'esito di procedura aperta, è addivenuto alla aggiudicazione in via definitiva della Concessione di servizi di cui in epigrafe (CIG 67703616A3) al Consorzio TEA con sede in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste n.13, che aveva conseguito in gara il punteggio complessivo pari a 83/100, (punti 53 alla offerta tecnica e punti 30 all'offerta economica) con un rialzo del 30% sull'importo del canone di concessione annuo posto a base di gara, pari ad Euro 500.000,00, corrispondente ad un importo di aggiudicazione complessivamente pari ad Euro 5.200.000,00, iva esente, per un valore complessivo contrattuale pari ad Euro 26.815.855,60;

**I.2** in data 07 Luglio 2017, dando attuazione alla aggiudicazione di cui al precedente punto I.1, il Comune di Reggio nell'Emilia e il Consorzio TEA hanno stipulato al Rep. n. 55843/2017, "Contratto per l'affidamento in concessione, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi di: "Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico", "Gestione del trasporto scolastico" (Servizio Scuolabus), "Gestione dei servizi di controllo ZTL e AP", "Gestione del servizio del servizio di bike-sharing" in relazione al periodo contrattuale: 1 Gennaio 2017 - 31 dicembre 2024" (nel seguito, "Contratto");

**I.3** l'affidamento in concessione (nel seguito, "Concessione") è

stato dal Comune conferito e dal Concessionario assunto, ai sensi dell'articolo 3 del Contratto, "sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti nei seguenti documenti contrattuali: Bozza di Convenzione (nelle tre Parti che la compongono); Capitolato Tecnico (nelle quattro Parti che lo compongono) con i relativi Allegati; Piano Economico Finanziario; Offerta Economica; Cronoprogramma";

**I.4** la Concessione ha ad oggetto i seguenti servizi: **(i)** gestione delle aree di sosta a pagamento, su strada ed in struttura, come individuate e descritte nel Piano della Sosta allegato alla documentazione di gara, compresa la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, la fornitura, gestione e manutenzione dei parcometri, l'attività di verifica della regolarità della sosta, la gestione dei permessi/abbonamenti sosta, la gestione dei parcheggi in struttura piazzale Marconi ed Ex Gasometro nonché la realizzazione di una velostazione per biciclette nel parcheggio piazzale Marconi; **(ii)** servizio di trasporto scolastico a favore della popolazione scolastica della scuola primaria e secondaria di primo grado, avente diritto, residente nel Comune di Reggio Emilia; **(iii)** controllo della ZTL e dell'area pedonale (AP); **(iv)** Gestione PILOMAT; **(v)** servizio di bike sharing a postazioni fisse;

**I.5** il Contratto e i relativi documenti contrattuali di cui al precedente punto I.5 devono intendersi qui integralmente richiamati quale parte integrante dell'Addendum;

**considerato che (II):**

**II.1** in data 12 dicembre 2018 il Consorzio TEA, con atto ricevuto dal Comune al P.G. 160730/2018 del 18 dicembre 2018, ha dato

comunicazione al Concedente della percezione di minori introiti, rispetto a quelli previsti dal PEF della Concessione, per euro 608.504,00, calcolati al 31 dicembre 2018, diminuzione che ha affermato essere stata determinata dalle decisioni del Comune (dunque, non ascrivibili al Concessionario) di decurtare il numero degli stalli di sosta a pagamento e, più in generale, di apportare alcune modifiche alla regolamentazione della sosta;

**II.2** in particolare, il Concessionario ha dato conto del fatto che il Comune, per proprie valutazioni di interesse pubblico, del tutto autonome rispetto alla volontà e alla condotta del Concessionario: **(i)** ha realizzato stalli di sosta in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto prospettato nel Piano della Sosta (parte integrante della documentazione di gara); **(ii)** ha realizzato un numero significativo di stalli di sosta in tempi cospicuamente maggiori rispetto a quelli prefigurati dalla lex specialis di gara e comunque ampiamente dilatati rispetto al tempo iniziale del Contratto;

**II.3** il Concessionario ha evidenziato che i minori introiti di cui al precedente punto II.1, in assenza di modifiche alla situazione in essere, avrebbero determinato una perdita economicamente stimabile in euro 300.000,00 su base annua, per un complessivo mancato incasso pari a euro 2.407.000,00 nel periodo di durata della concessione;

**II.4** acquisita l'opportuna documentazione integrativa dal Concessionario, il Dirigente del Comune Responsabile del Servizio Mobilità ha svolto una compiuta istruttoria, dandone conto in una Relazione Tecnica recante data 29 marzo 2019 n. P.G. 59456/2019, Relazione da aversi qui per richiamata, che,

evidenziando nel contempo alcune possibili strategie gestionali volte al ripristino dell'equilibrio del PEF della Concessione, così conclude: "*(i) il Comune, nell'ambito della propria discrezionalità, ha realizzato un minor numero di stalli rispetto a quanto prospettato in concessione o comunque in tempi ritardati rispetto alla data di avvio della concessione e ciò ha generato una richiesta di credito da parte del Concessionario, che potrebbe tradursi, al termine della concessione stante l'attuale situazione, in un importo non trascurabile e quantificabile - detratte le spese non sostenute dallo stesso Concessionario per la realizzazione dei nuovi stalli - in euro 1.772.000,00; (ii) appare tecnicamente opportuno e conveniente per l'Amministrazione concedere a Consorzio TEA la gestione della sosta sul parcheggio Mediopadana, con allestimento immediato di una limitata area con tariffazione che favorisca la rotazione giornaliera e allestimento del parcheggio a barriere, una volta terminati i lavori di infrastrutturazione dell'area, fino alla scadenza della concessione per le ragioni economiche di compensazione sopra esposte*";

**II.5** all'esito della attività istruttoria, la Giunta Comunale, acquisita la relazione tecnica elaborata dal Dirigente del Servizio Mobilità, con propria deliberazione n. 73 I.D. in data 2 aprile 2019, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato, ha approvato le linee di indirizzo che di seguito si portano a sintesi: "*1) attribuzione in capo al concessionario, della realizzazione e della gestione di parcheggio a sbarre sull'area antistante la stazione AV Mediopadana, ... 2) corresponsione a favore della Pubblica*

*Amministrazione, in qualità di concedente, entro 5 (cinque) giorni naturali dalla consegna dell'area destinata al parcheggio "a rotazione giornaliera", di una rata una tantum del canone di concessione anticipato, pari a euro 590.000,00, ... 3) riconoscimento a favore del concedente (PA), dell'importo di segno positivo del Margine Lordo (ML) eccedente la cifra di euro 590.000,00; 4) mantenimento a carico del concessionario del rischio operativo ... 8) consegna al concessionario di un'area sosta antistante la Stazione AV Mediopadana, da effettuarsi nel più breve tempo possibile, per l'allestimento con parcometri ... 9) attivazione di un servizio di navetta gratuito che colleghi la stazione Mediopadana con parcheggi esenti da tariffe, sufficientemente capienti situati nelle immediate vicinanze della stazione AV, per agevolare la fruibilità della stessa, durante il cantiere; 10) realizzazione e gestione del parcheggio a barriera, presso l'area prospiciente l'arcispedale Santa Maria Nuova, con priorità al miglioramento dell'erogazione di servizi per gli utenti, ... 12) adozione del nuovo sistema del servizio di bike sharing free floating, che forma oggetto di attuale e positiva sperimentazione, fino al 31/12/2024 ... 13) ristabilire l'equilibrio del piano economico-finanziario, del contratto in essere attraverso l'implementazione di servizi omogenei, che non alterino la natura della concessione, senza alcun onere finanziario a carico del concedente ...";*

**II.6** dando attuazione alle linee di indirizzo definite mediante la delibera n. 73/2019 e nel rispetto delle prescrizioni dell'Articolo III-7.2.1 della Convenzione che regola la concessione (nel seguito "Convenzione"), le Parti, riunite in

un tavolo tecnico, preso atto dell'essersi determinata, per fatti sopravvenuti alla stipula del Contratto e non ascrivibili a volontà o responsabilità del Concessionario, una alterazione dell'equilibrio economico finanziario della concessione, hanno redatto un verbale, riepilogativo delle attività di verifica svolte, recante data 13 maggio 2019 acquisito al P.G. 94990 del 14 maggio 2019, da aversi qui per trascritto e richiamato, mediante il quale hanno formulato una proposta di ripristino dell'equilibrio economico finanziario e di revisione consensuale della Concessione;

**II.7** in periodo successivo alla conclusione dei lavori del tavolo tecnico, il Concessionario ha presentato un nuovo PEF sulla base del quale ha dato conto del ripristino dell'equilibrio economico finanziario mediante: (i) affidamento al Concessionario: (i.i) dei servizi di realizzazione e gestione dei parcheggi ad elevata rotazione giornaliera e a barriere antistanti la stazione Mediopadana; (i.ii) dei servizi inerenti i parcheggi a barriera, quello antistante l'Ospedale Santa Maria Nuova e quello retrostante il padiglione SPDC e Farmacie Comunali; (i.iii) del servizio di gestione del nuovo sistema di bike sharing-free floating; (ii) aumento del canone concessorio; (iii) riconoscimento in favore del Comune di una percentuale pari al 80% degli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla gestione dei parcheggi in questione rispetto alle previsioni contenute nel PEF;

**II.8** all'esito: (i) la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 99 I.D. in data 16 maggio 2019, da aversi qui per trascritta e richiamata: (i.i) ha recepito la proposta formulata dal tavolo tecnico di consultazione; (i.ii) ha preso atto del PEF

revisionato; **(i.iii)** ha aggiornato e sostituito le linee di indirizzo approvate con la deliberazione n. 73/2019; **(ii)** il Responsabile del Procedimento, con Determina Dirigenziale n. 612 R.U.D. in data 6 giugno 2019, ha approvato il testo di uno schema di Addendum per la modifica consensuale del Contratto; **(iii)** il medesimo Responsabile del Procedimento, con la Determina n. 612/2019 e in via d'urgenza, ha consegnato al Concessionario, in conformità a quanto risultante dal verbale PG/2019/0113716 del 11 giugno 2019, le aree antistanti la stazione AV Mediopadana, le più prossime ad essa sul lato ovest, funzionali a consentire il rapido allestimento di un'area di sosta ad elevata rotazione con un numero di stalli pari a 115;

**dato atto che (III):**

**III.1** nelle more dei lavori, intrapresi dal Comune, necessari per ultimare il parcheggio nel piazzale antistante la stazione AV Mediopadana, è sopravvenuto l'evento pandemico da virus Sars Covid-19 che ha comportato, oltre ad un rallentamento dei lavori necessari per l'ultimazione del nuovo parcheggio comunale, anche modifiche significative nelle dinamiche della domanda della sosta dell'intera città, modifiche che hanno: **(i)** alterato ulteriormente gli elementi di base del Piano Economico Finanziario che informa di sé la concessione originaria; **(ii)** reso progressivamente inattuali le valutazioni scaturite dai lavori del tavolo tecnico del 13 maggio 2019; **(iii)** conseguentemente, reso inattuali le prospettive di riequilibrio del Piano Economico Finanziario da detti lavori derivanti;

**III.2** nel contesto della riorganizzazione del complessivo sistema intermodale del Polo Funzionale stazione AV Mediopadana, il

Comune e RFI hanno attuato percorsi condivisi per la definizione di un complesso di azioni, reputate da entrambi improcrastinabili, volte, tra il resto: (i) alla risoluzione di alcune criticità, venute ad emersione in ragione dell'eccezionale sviluppo registrato nell'utilizzo della stazione da parte dell'utenza; (ii) all'attingimento di una migliore fruibilità dei servizi esistenti;

**III.3** il Comune ha stipulato con RFI, in data 6 luglio 2020, un accordo in forza del quale: (i) il Comune si è assunto l'impegno di acquisire la disponibilità di un operatore economico privato, proprietario delle aree antistanti la stazione, sul versante est, a collaborare con proprie risorse, da integrare con quelle poste a disposizione da RFI, per la implementazione: (i.i) delle dotazioni territoriali per la sosta; (i.ii) della infrastrutturazione dell'area; (i.iii) delle opere per la urbanizzazione della medesima area; (ii) RFI ha assunto impegni alla effettuazione di significativi investimenti sulla stazione e sulle infrastrutture pertinenti;

**III.4** l'impegno assunto dal Comune con l'Accordo stipulato con RFI si è tradotto nella stipula di un ulteriore accordo tra il Comune e il predetto operatore economico privato, accordo che ha condotto alla realizzazione di numerosi parcheggi di uso pubblico nelle aree frontistanti la stazione AV Mediopadana, sul versante est, costituenti il completamento dell'allestimento dotazionale necessario alla ottimale fruizione della medesima stazione AV Mediopadana;

**III.5** la rapida evoluzione della infrastrutturazione complessiva dell'area antistante la stazione AV, le intese raggiunte con

RFI, le intese raggiunte con l'operatore economico privato, gli importanti investimenti nel sito di cui ai precedenti punti da III.1 a III.4, hanno modificato in modo significativo la situazione di fatto sulla quale si era articolata la definizione del riequilibrio, inducendo le Parti a ripensarne i contenuti;

**III.6** sotto diverso ma convergente profilo, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia ha affidato al Comune di Reggio Emilia, con delibera del Direttore Generale n.236 del 21/12/2015, la gestione delle aree di sosta, in proprietà della medesima AUSL, presso l'Arcispedale Santa Maria Nuova e Spallanzani, gestione (regolata dal Protocollo d'Intesa tra AUSL e Comune denominato *"Riqualficazione e riorganizzazione del traffico dell'area ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova e Spallanzani"* sottoscritto in data 22 dicembre 2015) inserita dal Comune, in variante, nella concessione regolata dal Contratto e dalla Convenzione;

**III.7** in conseguenza del sopravvenire della pandemia da Sars-Covid 19, oltre alla temporanea sospensione della sosta a pagamento nelle aree di cui al precedente punto III.6, si è determinata una forte contrazione dell'accesso di pubblico presso l'Arcispedale e una conseguente negativa valutazione economico finanziaria, da parte del Concessionario, in ordine all'allestimento del relativo parcheggio a barriere prefigurato nello schema di Addendum di cui al punto II.8 della precedente premessa (II), circostanze queste che hanno ulteriormente contribuito a rendere non più attuale l'assetto del riequilibrio prefigurato con il medesimo schema di Addendum;

**dato ancora atto che (IV):**

**IV.1** il Comune, sia in considerazione della evoluzione delle situazioni di fatto descritte alla precedente premessa (III), sia per più generali ragioni di pubblico interesse, ha ritenuto di non dare ulteriore corso alle linee di indirizzo di cui alla DGC 99/2019 anche per quanto attiene la *"attribuzione in capo al concessionario, della realizzazione e della gestione di parcheggio a sbarre sull'area antistante la stazione AV Mediopadana"* la cui destinazione a messa a pagamento, era stata già prevista dal *"Piano di riordino dell'offerta e della regolazione della sosta nell'area centrale in Reggio Emilia" - 2015"* (GDC 90/2015) nonché dalla Deliberazione di Giunta Comunale 238/2016, con la quale è stato approvato il *"progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, per la messa a pagamento del parcheggio della stazione AV Mediopadana"*;

**IV.2** il Comune ha provveduto direttamente alla ultimazione delle opere di urbanizzazione necessarie per la messa a pagamento del parcheggio della stazione AV Mediopadana e, una volta ultimati i lavori, ha affidato in appalto, con determina 28 dicembre 2022 R.U.D. 1551, i servizi necessari alla gestione diretta della sosta presso il parcheggio stazione AV Mediopadana, servizio attualmente gestito dal Comune secondo le predette modalità;

**IV.3** le Parti hanno preso atto dell'essere venuta meno, nei fatti, la possibilità di procedere alla revisione consensuale del Contratto di Concessione utilizzando le modalità prefigurate dalla Delibera di Giunta Comunale 99/2019, sì che non hanno dato luogo alla stipula di alcun Addendum al Contratto e il Comune ha avviato il procedimento per procedere alla revoca della DGC n. 99/2019, ai sensi dell'articolo 21 quinquies legge

7 agosto 1990 n. 241;

**considerato, da parte del Concessionario, che (V):**

- V.1** il Consorzio, mediante comunicazione in data 27 aprile 2020:
- (i) ha rappresentato al Comune come l'emergenza sanitaria in atto costituisca un evento straordinario e imprevedibile, incidente gravemente sull'equilibrio economico-finanziario;
  - (ii) ha richiesto la costituzione di un nuovo tavolo tecnico, al fine di individuare modalità per ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della concessione anche sotto questo profilo;
- V.2** il Consorzio, mediante comunicazione in data 19 marzo 2021, ha quantificato la perdita degli introiti per l'anno 2020 sui servizi ZTL e gestione sosta a pagamento derivante sia dall'emergenza sanitaria (all'epoca ancora in atto), sia dalla riduzione del numero degli stalli di sosta, disposta, sia in via temporanea sia in via definitiva, dal Comune, segnalando nuovamente la necessità di ristabilire l'equilibrio economico della concessione mediante strumenti da definire nell'ambito di un apposito tavolo di confronto;
- V.3** il Consorzio, mediante comunicazione in data 14 marzo 2022 ha ulteriormente evidenziato le perdite economiche stimate per l'anno 2022 sui servizi ZTL e gestione sosta a pagamento;
- V.4** il Consorzio, fermi restando i presupposti di un necessario riequilibrio della Convenzione che regola la Concessione accertati nell'anno 2019, mediante comunicazione prot. n. 463 del 20 ottobre 2022 ha ancora ribadito al Comune come gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da virus Sars-Covid-19 avessero introdotto ulteriori elementi di grave

disequilibrio nella Concessione;

**V.5** mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata in data 25 settembre 2024 prot. n. 260, avente ad oggetto *"Contratto di Concessione in essere tra il Comune di Reggio Emilia e il Consorzio TEA per la gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche/ad uso pubblico, del servizio scolastico, dei servizi di controllo ZTL e AP, del servizio di bike sharing per il Comune di Reggio Emilia, in forza di aggiudicazione e successivo contratto stipulato in data 7 luglio 2017 con durata prevista dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2024. Riproposizione richiesta di riequilibrio del PEF mediante proroga concessione in essere"*, il Consorzio TEA ha evidenziato: *"Si fa seguito alla ns. precedente comunicazione Prot. n. 463 del 20 ottobre 2022, con la quale vi abbiamo evidenziato come l'emergenza sanitaria da Covid-19, evento straordinario, imprevedibile e non riconducibile al concessionario, abbia inciso gravemente sugli introiti derivanti dai servizi oggetto di concessione, per portare nuovamente la Vs. attenzione come il Piano Economico e Finanziario, posto alla base della concessione in essere, stia continuando a scontare un importante disequilibrio. Pertanto, con la presente, lo scrivente Consorzio TEA è a riproporre nuovamente formale richiesta di riequilibrio del PEF, mediante proroga della concessione in essere per il periodo di ulteriori anni due, ovvero per gli anni 2025 e 2026 A tal scopo abbiamo di conseguenza aggiornato ad oggi il PEF, predisposto nel 2022, che alleghiamo alla presente e con il quale riteniamo sia possibile addivenire nuovamente all'equilibrio economico-finanziario della concessione de quo"*;

**V.6** con successiva comunicazione a mezzo pec del 06/12/2024, Consorzio TEA, a seguito di espressa richiesta proveniente dal Comune di Reggio Emilia di meglio argomentare le ragioni poste alla base della richiesta di riequilibrio avanzata da ultimo con atto 25 settembre 2024, ha presentato apposita relazione tecnico-economica indicante le principali motivazioni che hanno determinato gli scostamenti rispetto ai valori contenuti nel PEF originario, allegando un nuovo PEF 2017-2026 nonché un nuovo PEF con evidenza di squilibrio al 31/12/2024;

**considerato, da parte del Comune, che (VI):**

**VI.1** il Comune, all'esito delle richieste di cui alla precedente premessa (V), ha aperto l'istruttoria prevista dal comma III-7.2.1 dell'articolo III-7 della Convenzione, convocando un tavolo tecnico di consultazione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire alla revisione consensuale del piano economico finanziario: **(i)** in relazione agli elementi posti a base delle deduzioni del Concessionario; **(ii)** alla luce degli elementi sopravvenuti, anche nel corso della attività istruttoria;

**VI.2** in considerazione della indicazione, da parte del Concessionario, di una modalità prioritaria di riequilibrio articolata su un prolungamento della durata della Concessione in luogo dell'originariamente prevista rimodulazione dei servizi in Concessione, il Comune ha dato luogo, preliminarmente, ad un approfondimento in ordine alla compatibilità di detta modalità di riequilibrio rispetto al vigente assetto normativo;

**VI.3** la disamina dell'assetto normativo applicabile al Contratto e

alla Convenzione, definito dagli articoli 165 comma 6 e 182 comma 3 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in uno con: **(i)** il raffronto con le discipline da questi sostituite (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, articolo 143 comma 8; legge 11 febbraio 1994 n. 109, articolo 19); **(ii)** le statuizioni contenuto nelle "Linee Guida n. 1/2022. Valutazione delle revisioni del PEF ex articolo 165 comma 6 e 182 comma 3 d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i." approvate nella seduta deliberativa del 13 gennaio 2022 dal Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.), **(iii)** le statuizioni contenute nelle Linee Guida 9 di ANAC, recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato" approvate dal Consiglio della Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018; **(iv)** quanto evidenziato dalla delibera 9 luglio 2024 n. 37/2024 del CIPE; **(v)** il disposto, considerato in via analogica, dell'articolo 216 comma 2 d.l. 19 maggio 2020 n. 34, hanno consentito al Comune di ritenere che la proroga della durata della Concessione sia modalità del tutto ammissibile per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della medesima Concessione;

**VI.4** acquisita conferma in ordine alla legittimità e ammissibilità della proroga della durata del Contratto quale modalità di riequilibrio della Concessione, l'Amministrazione, integrando quanto svolto nel corso dell'anno 2019 alla luce degli elementi, anche di forza maggiore, nel frattempo intervenuti, ha dato luogo alla necessaria attività istruttoria volta a: **(i)** verificare l'effettiva sussistenza e, in ipotesi affermativa,

consistenza di una incisione dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto; (ii) in ipotesi di ravvisata sussistenza della incisione: (ii.i) verificare con quali modalità rideterminare le condizioni di equilibrio; (ii.ii) garantire il permanere in capo all'operatore economico dei rischi a questo trasferiti; (ii.iii) individuare una durata della proroga della concessione che contestualmente garantisca il permanere dei rischi in capo al concessionario e sia utile per un effettivo riequilibrio;

**VI.5** nelle more dello sviluppo della attività istruttoria di cui al precedente punto VI.4, il Direttore Amministrativo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, con atto in data 4 dicembre 2024, P.G. 2024/306212, ha richiesto al Comune di Reggio Emilia il rinnovo o la proroga del Protocollo d'Intesa tra AUSL e Comune avente ad oggetto "*Riqualificazione e riorganizzazione del traffico dell'area ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova e Spallanzani*", sottoscritto in data 22 dicembre 2015;

**VI.6** il Direttore Amministrativo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia con atto in data 5 dicembre 2024, ha proposto al Comune, per il tramite del suo Sindaco, alcune modifiche al Piano della Sosta nell'area ospedaliera;

**VI.7** il Comune, considerate le proposte di cui al precedente punto VI.7: (i) le ha valutate utili, ammissibili e tali da non alterare l'equilibrio economico finanziario della gestione oggetto della concessione per la parte riguardante l'area ospedaliera; (ii) ha ritenuto sia necessario rinnovare complessivamente la segnaletica orizzontale e verticale al fine di rendere più semplice e intuitiva, in favore degli utenti

della struttura, l'articolazione complessiva dell'offerta di sosta; (iii) ha inserito la proposta nella attività istruttoria volta a verificare le condizioni di riequilibrio;

**considerato ancora da parte del Comune che (VII):**

**VII.1** ANAC, con parere in forma consultiva n. 59 in data 15 novembre 2023 ha fornito indicazioni in ordine alla possibilità di procedere alla revisione del piano economico-finanziario di una concessione ai sensi degli articoli 182 comma 3 e dell'articolo 165 comma 6 d.lgs. 50/2016, evidenziando come tale revisione, nel corso della esecuzione della concessione, sia necessariamente subordinata all'effettivo verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidano sull'equilibrio economico-finanziario del rapporto;

**VII.2** il parere ANAC 59/2023 ricorda come, tramite le Linee Guida n. 9 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*", l'Autorità abbia osservato che "*la revisione del PEF di cui agli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici non può essere parziale e deve riguardare tutti gli scostamenti dai valori indicati dell'equilibrio economico e finanziario. Gli eventuali scostamenti rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono riequilibrati con oneri e/o compensazioni a carico della stessa. I valori degli indicatori economici e finanziari di progetto rappresentano un utile strumento di monitoraggio delle revisioni del piano. Le variazioni di detti valori, rilevati nel corso dell'esecuzione del contratto potrebbero segnalare casi in cui la revisione del PEF ha modificato le condizioni di equilibrio iniziale a*

vantaggio della parte privata. 3.3 L'articolo 182, comma 3, del codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici si applica anche alla revisione del PEF nell'ambito di contratti di concessione prevista all'articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Tra gli eventi non imputabili all'operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il contratto di PPP riporta un elenco tassativo di casi di forza maggiore";

**VII.3** analoghe considerazioni si rinvencono nella Relazione illustrativa al "Contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione da realizzare in partenariato pubblico privato" approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato e da Anac nell'anno 2021, ove si evidenzia tra il resto: "è fondamentale segnalare che la procedura di revisione delle condizioni di equilibrio non è utilizzabile ogniqualvolta si verifici uno scostamento degli indici di redditività descritti nell'articolo 31 del Contratto, ma, condizione necessaria per l'avvio di detta procedura, è il verificarsi di una delle fattispecie indicate nel Contratto... In tal modo, si assicura un corretto trasferimento dei rischi, con particolare riferimento al rischio operativo, escludendosi la possibilità che la procedura di revisione del PEF possa essere avviata al verificarsi di qualunque evento che il Concessionario valuti come "destabilizzante" dell'equilibrio della concessione. (...) La revisione del PEF è finalizzata a neutralizzare gli effetti derivanti dal disequilibrio. Ciò

*significa che la revisione del PEF successivo ad un evento destabilizzante, così come tassativamente previsto dal Contratto, o ad un evento favorevole dovrà ristabilire l'equilibrio economico e finanziario, prestando molta attenzione che tale riequilibrio possa modificare la posizione finanziaria del Concessionario venutasi a maturare nel corso del contratto per tutti i fattori di cui lo stesso è responsabilizzato in virtù dell'allocazione dei rischi. Il riequilibrio deve servire per riequilibrare (riportare) il PEF alla situazione antecedente all'evento";*

**VII.4** assume pertanto rilievo fondamentale, ai fini della ammissibilità della revisione dell'equilibrio economico-finanziario, una puntuale comparazione tra le fattispecie indicate nella Convenzione e i fatti, non ascrivibili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione, al fine di verificare la riconducibilità di questi ultimi ad una o più tra le fattispecie definite dalla prima;

**VII.5** la predetta riconducibilità, ove ne sia constatata la sussistenza, garantisce in ordine alla permanenza dei rischi in capo all'operatore economico, essendo già stata valutata a priori, nella redazione della Convenzione, la corretta allocazione del rischio tramite la definizione degli eventi che utilmente incidono l'equilibrio economico-finanziario ai fini della attivazione del percorso per il suo riequilibrio;

**ritenuto che (VIII):**

**VIII.1** l'analisi del PEF 2017-2026 e del nuovo PEF con squilibrio al 31 dicembre 2024 di cui al punto V.6 della precedente premessa

(V) presentati dal Concessionario, PEF che si allegano al presente Addendum quali Allegato 1 e Allegato 2 a costituirne parte integrante, nonché la disamina dei dati ad essi correlati, evidenziano come il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario della Concessione sia attingibile, in assenza sia di alterazione della natura della Concessione sia di alterazione della allocazione a carico del Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi, attraverso l'estensione della durata della Concessione in essere sino alla data del 31 maggio 2026, estensione che consente di ristorare le perdite economiche patite dal Concessionario, sin dalle fasi iniziali della Concessione, per eventi imprevedibili, ad esso non imputabili, in parte ascrivibili a scelte del Comune, in parte derivanti da eventi di forza maggiore, quali: (i) la sensibile riduzione degli introiti sui servizi ZTL e sosta a pagamento derivante dall'emergenza sanitaria da virus Sars Covid-19; (ii) la riduzione dei ricavi e il contestuale aumento dei costi descritti nel verbale riepilogativo del Tavolo Tecnico del 13 maggio 2019 e nella relazione del Consorzio TEA del 06 dicembre 2024 a propria volta derivanti da: (ii.i) minori ricavi conseguenti al ritardo nell'avvio della gestione del contratto; (ii.ii) ritardi nella consegna di alcuni stalli previsti nel piano della sosta, come da elenco che si allega al presente Addendum quale suo Allegato 3, a costituirne parte integrante; (ii.iii) minori ricavi derivanti da mancata realizzazione di numerosi stalli previsti nel piano della sosta; (ii.iv) minori ricavi derivanti dalla soppressione di numerosi stalli a seguito di lavori di sistemazione di aree di sosta; (ii.v) minori ricavi conseguenti all'applicazione di abbonamenti o

comunque di tariffe convenzionali non previsti dal capitolato tecnico; **(ii.vi)** minori ricavi derivanti dalla trasformazione di stalli contrassegnati da strisce blu a stalli contrassegnati da strisce bianche blu in alcune aree del centro cittadino; **(ii.vii)** maggiori costi derivanti da richieste di realizzazione di stalli e, successivamente, di rimozione degli stessi; **(ii.viii)** maggiori costi previsti per il nuovo sistema di bike sharing free floating richiesto dal Comune; **(ii.ix)** maggiori costi, in particolare dopo il periodo pandemico, devianti da un imprevisto, imprevedibile ed eccezionale incremento del costo dei materiali, dei ricambi, dei carburanti, dell'energia, dei servizi di terzi, dei servizi svolti dai consorziati; **(ii.x)** maggiori costi, non previsti e non prevedibili, resi necessari dalla volontà di incentivare la ripresa dei servizi post Covid, procedendo ad una rapida digitalizzazione degli strumenti di rilascio permessi ZTL/abbonamenti/sosta e degli strumenti di pagamento degli stessi, tra i quali ad esempio: **(ii.x.i)** la realizzazione dell'app SostaRE; **(ii.x.ii)** l'approvvigionamento di nuovi software per la ZTL, nonché la realizzazione di un sito web dedicato alla sosta/ZTL di Reggio Emilia; **(ii.xi)** maggiori costi sostenuti per la gestione dovuta all'installazione e messa in opera di un maggior numero di Pilomat a tutela della ZTL rispetto a quanto originariamente previsto dal Contratto e della Convenzione; **(ii.xii)** costi sostenuti in via straordinaria dal Concessionario (benché non a carico dello stesso ai sensi del Capitolato di gara, del Contratto e della Convenzione), imprevisti e imprevedibili, a titolo di manutenzioni straordinarie effettuate su alcune infrastrutture di proprietà del Comune, quali presso il parcheggio interrato di Piazzale Marconi: **(ii.xii.i)** la

sostituzione degli impianti elettrici, degli impianti antincendio e degli impianti di videosorveglianza; **(ii.xii.ii)** la sostituzione delle pompe dell'impianto di sollevamento delle acque; **(ii.xii.iii)** interventi straordinari sui raccordi tra il suddetto impianto di sollevamento acque e la rete fognaria;

**VIII.2** la relazione tecnico-economica rassegnata dal Consorzio in data 06 dicembre 2024 evidenzia, altresì, condivisibilmente, la previsione di nuovi maggiori costi, imprevisti e imprevedibili, che dovranno essere sostenuti nel corso degli anni 2025 e 2026 essenzialmente in ragione di necessari adeguamenti, quali: **(i)** l'aggiornamento di tutti i parcometri entro il 31 dicembre 2025 per renderli conformi, a far data dal 01 gennaio 2026, alla nuova normativa UNI EN 12414:2020, operazione di adeguamento tecnologico e normativo che si stima avrà un costo pari a euro 140.000,00 circa; **(ii)** l'allestimento delle aree ospedaliere, sulla base degli accordi intercorsi tra il Comune e l'AUSL, mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, il posizionamento di almeno n. 7 parcometri, l'integrazione della cartellonistica informativa, per un totale di costi preventivati indicativamente pari a euro 115.000,00 circa; **(iii)** l'adeguamento del software di gestione per le emissioni dei preavvisi delle sanzioni amministrative sulla base delle recentissime modifiche del Codice della Strada, costo certo, ma ad oggi non adeguatamente preventivabile;

**VIII.3** sulla base dell'analisi dei dati richiamati ai precedenti punti VIII.1 e VIII.2, elaborati nell'ambito del nuovo PEF, il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario della Concessione si presenta oggettivamente attingibile nel caso in cui l'estensione della durata della Concessione sino al 31

maggio 2026 venga accompagnata da una rivisitazione, quantomeno parziale, del piano della sosta, che preveda a titolo esemplificativo e quali interventi di minima: (i) una rimodulazione delle disposizioni che regolano il rilascio di abbonamenti di sosta e/o di permessi per l'accesso alla ZTL e AP, anche soltanto limitatamente a determinate aree circostanziate; (ii) un adeguamento ISTAT - anche parziale - delle tariffe di sosta e di transito e sosta in ZTL e AP; (iii) l'inclusione della zona ZTL tra le aree soggette alle verifiche di accertamento ad opera degli ausiliari della sosta, al fine di addivenire ad un puntuale controllo degli incassi;

**VIII.4** i fatti di cui ai precedenti punti da VIII.1 a VIII.3, indicati dal Concessionario e posti a base delle richieste di revisione del Piano Economico Finanziario, siano ascrivibili, con immediatezza, alle circostanze considerate dall'Articolo III-7 della Convenzione quali eventi non imputabili al Concessionario idonei ad alterare i presupposti e le condizioni di equilibrio economico-finanziario della Concessione;

**VIII.5** il capoverso III-7.1.3.6 dell'Articolo III-7 indica, quale evento non imputabile al Concessionario idoneo ad alterare le condizioni di equilibrio economico-finanziario, *"il venire in essere di un evento di forza maggiore, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Convenzione"*, forza maggiore che viene definita all'Articolo 1 della medesima Convenzione come *"ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto o imprevedibile, non direttamente imputabili alla parte che lo invoca e che non sia stato possibile impedire utilizzando la dovuta diligenza, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto,*

*l'adempimento delle obbligazioni, in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono causa di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva";*

**VIII.6** a tale fattispecie sia, con certezza, riconducibile l'emergenza sanitaria da Sars Covid-19, come puntualmente rilevato dalla Relazione tecnica a firma del RUP e come peraltro riconosciuto dall'articolo 216 d.l. 34/2020 in precedenza richiamato, ove è specificamente prevista *"la possibilità di rivedere i rapporti in essere mediante la revisione delle condizioni "in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati";*

**VIII.7** il capoverso III-7.1.3.5 dell'Articolo III-7 indica quale evento non imputabile al Concessionario idoneo ad alterare le condizioni di equilibrio economico-finanziario della concessione, le *"eventuali modifiche, prescrizioni o varianti richieste dal Concedente ... in sede di progettazione, realizzazione o gestione del Servizio che vadano ad alterare l'Equilibrio Economico Finanziario dell'investimento, purché dette modifiche, prescrizioni o varianti non siano rese necessarie da pregressi errori o emissioni del Concessionario";*

**VIII.8** a tale fattispecie siano riconducibili le circostanze indicate dal Consorzio, che hanno concorso ad arrecare uno squilibrio economico della concessione in essere, sia per quanto concerne la riduzione dei ricavi sia per ciò che riguarda l'aumento dei costi;

**VIII.9** gli elementi presi in considerazione dalle richieste di riequilibrio, qui positivamente considerati, rientrano pertanto

tra le fattispecie indicate nella Convenzione quali presupposti per il riequilibrio e, come tali, consentano di ritenere che un riequilibrio disposto sulla base di essi non determini alcuna modifica nella allocazione del rischio a carico del Concessionario;

**considerato che (IX):**

- IX.1** ai sensi di quanto previsto nella Parte III punto 7.1.3 della Convenzione è facoltà del Concessionario ripresentare il piano economico finanziario in presenza di eventi o circostanze ad esso non imputabili che alterino le condizioni di equilibrio economico-finanziario;
- IX.2** l'analisi del PEF costituente Allegato 1 al presente Addendum e dei dati ad esso correlati evidenzia la necessità di ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario della concessione in essere, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto stipulato e degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del d.lgs. 50/2016;
- IX.3** si rende pertanto necessario che le Parti disciplinino, in valida forma scritta, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 165 del d.lgs. 50/2016, ad integrazione e in parziale modifica di quanto disciplinato con il Contratto in data 07 luglio 2017 Rep. n. 55843/2017, i reciproci rapporti ed obbligazioni, stipulando il presente Addendum di revisione consensuale della Concessione ai sensi della Parte III, articolo III.7, della Convenzione;
- IX.4** dal presente Addendum sono e devono intendersi integralmente richiamate le norme previste dalla Legge 190/12 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e*

*dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";*

**IX.5** le Parti danno atto che il presente Addendum assorbe e compendia in sé il dedotto e il deducibile, sia per quanto attiene ogni e qualsiasi fatto, atto od omissione verificatisi in data anteriore alla sua sottoscrizione, sia quanto l'Addendum contempla pro-futuro con riferimento a ciò che dovrà essere posto in atto nel corso del periodo di ulteriore durata della Concessione, superando e assorbendo ogni e qualsiasi precedente deduzione o richiesta, non sussistendo alcuna ulteriore questione o pretesa che possa utilmente essere avanzata dalle Parti in relazione al Contratto, alla Convenzione, alla Concessione e comunque ai servizi oggetto di Concessione;

**tanto premesso,**

**il Comune di Reggio nell'Emilia e Consorzio TEA**

**convengono e stipulano quanto segue.**

**Articolo 1 - Conferma delle premesse. Dichiarazioni delle Parti.**

**1.1** Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione dell'Addendum al Contratto.

**1.2** Le Parti danno atto di aver sottoscritto, in data 07 Luglio 2017, al Rep. n. 55843, il "*Contratto per l'affidamento in concessione, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei servizi di "Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico", "Gestione del trasporto scolastico" (Servizio Scuolabus), "Gestione dei servizi di controllo ZTL e AP", "Gestione del servizio del servizio di bike-sharing".* Periodo contrattuale: 1 Gennaio 2017 - 31 dicembre 2024 (CIG

67703616A3)", affidamento dal Concessionario assunto, ai sensi dell'articolo 3 del Contratto, *"sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti nei seguenti documenti contrattuali: Bozza di Convenzione (nelle tre Parti che la compongono); Capitolato Tecnico (nelle quattro Parti che lo compongono) con i relativi Allegati; Piano Economico Finanziario; Offerta Economica; Cronoprogramma"*.

**1.3** Le Parti danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di avere piena contezza del contenuto dei provvedimenti, degli atti e degli elaborati richiamati dalla sopraestesa premessa, anche di quelli alla formazione dei quali alcuna delle Parti non abbia partecipato, provvedimenti, atti ed elaborati che integrano il presente Addendum al Contratto e alla Convenzione quale suo elemento costitutivo. Le Parti confermano, con la sottoscrizione del presente Addendum al Contratto e alla Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, l'efficacia e la validità, *ratione temporis*, degli obiettivi individuati, delle finalità perseguite e degli impegni tutti assunti con i predetti atti, obiettivi, finalità e impegni il cui contenuto integra, ad ogni effetto, il contenuto dell'Addendum al Contratto e alla Convenzione e rappresenta elemento cognitivo e volitivo acquisito e vincolante per ciascuna delle Parti.

**1.4** L'Addendum al Contratto e alla Convenzione è, ad ogni effetto, atto collegato ai medesimi Contratto e Convenzione, venendo a costituire la componente distinta e autonoma di un unitario e complesso rapporto di partenariato. Per esplicita volontà delle Parti, l'Addendum al Contratto e alla Convenzione è soggetto al principio *"simul stabunt, simul cadent"* rispetto ai medesimi

Contratto e Convenzione.

## **Articolo 2 - Sostituzione del Piano Economico Finanziario.**

**2.1** Il Contratto, all'Articolo 3, recita, per quanto qui di rilievo: " 3.L'affidamento in concessione dei servizi in argomento viene dall'ente concedente conferito e dal concessionario assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti nei seguenti documenti contrattuali, conservati agli atti dell'Ufficio Protocollo del Comune di Reggio Emilia: nella Bozza di Convenzione (nelle tre Parti che la compongono) e nel Capitolato Tecnico (nelle quattro Parti che lo compongono) con i relativi Allegati, documenti, tutti, posti a base di gara, dei quali il concessionario dichiara, nel presente atto, di averne acquisita particolare e perfetta conoscenza, così come integrati dal **Piano Economico Finanziario**, asseverato ex art. 183 D.lgs.50/2016 s.m.i. da Unicredit S.p.A. e dall'**Offerta Economica**, documenti, questi ultimi, presentati dal concessionario stesso in sede di gara e conservati in originale, quali allegati, nel verbale di gara, in atti P.G. n.91189/2016 ed, altresì, nel **Cronoprogramma**, che definisce i tempi di avvio della gestione, di esecuzione del servizio, di redazione della progettazione, di realizzazione degli interventi di installazione, messa a norma, adeguamento, verifica di conformità degli impianti e di svolgimento della fase di gestione".

**2.2** Le Parti danno atto e dichiarano che, fermo il resto e salvo quanto disposto dal presente Addendum, il Piano Economico Finanziario di cui al precedente comma 2.1 è sostituito ad ogni effetto e comunque per le finalità di cui all'Articolo 3 del

Contratto, dal Piano Economico Finanziario, asseverato ai sensi dell'articolo 183 d.lgs. 50/2016, che si unisce al presente Addendum quale suo Allegato 1, a costituirne parte integrante sostanziale (nel seguito "Nuovo PEF 2017-2026"), Nuovo PEF 2017-2026 aggiornato a seguito della revisione consensuale di cui alle premesse del presente Addendum. A far data dalla sottoscrizione dell'Addendum al rapporto di Concessione trova applicazione il Nuovo PEF 2017-2026 in sostituzione del PEF richiamato dall'Articolo 3 del Contratto.

### **Articolo 3 - Proroga del termine finale di durata della Concessione.**

**3.1** Il Contratto, all'Articolo 2, recita: " *L'ente affida in concessione all'aggiudicatario, che accetta, lo svolgimento, nel territorio del Comune di Reggio Emilia, dei seguenti servizi: "Gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche e di uso pubblico", "Gestione del trasporto scolastico" (Servizio Scuolabus), "Gestione dei sei servizi di controllo ZTL e AP", "Gestione del servizio del servizio di bike -sharing", per il periodo contrattuale decorrente dal 01 Gennaio 2017 e scadente al 31 Dicembre 2024".*

**3.2** Le Parti danno atto e dichiarano che, fermo il resto e salvo quanto disposto dal presente Addendum, il periodo di durata del Contratto di cui al precedente comma 3.1 è prorogato, ai fini del ripristino dell'equilibrio economico finanziario della Concessione, per un periodo pari a 17 (diciassette) mesi, precisamente per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2025 sino al 31 maggio 2026. Per effetto della predetta proroga in funzione di riequilibrio, il periodo contrattuale di cui all'Articolo 2 del Contratto decorre dal 1 gennaio 2017 e scadrà al 31 maggio 2026.

#### **Articolo 4 - Integrazione dei servizi oggetto del Contratto.**

**4.1** Le Parti danno atto che il Comune ha affidato in Concessione all'aggiudicatario i servizi di cui all'Articolo 2 del Contratto, riprodotto al comma 3.1 del precedente Articolo 3 dell'Addendum. L'articolazione dei servizi trova declinazione dettagliata nella Convenzione e negli atti costitutivi della Concessione richiamati al comma 2.1 del precedente Articolo 2 dell'Addendum.

**4.2** Le Parti danno atto e dichiarano che, fermo il resto e salvo quanto disposto dal presente Addendum, all'affidamento in concessione al Consorzio dei servizi di cui all'Articolo 2 del Contratto, a far data dal 11 giugno 2019 e per l'intero ulteriore periodo di durata della Concessione sino alla scadenza fissata al 31 maggio 2026, è affiancato l'affidamento in concessione al Consorzio della gestione della sosta a pagamento nell'area sul piazzale antistante la stazione AV Mediopadana, lato ovest, secondo quanto meglio descritto dal verbale di consegna n. PG/2019/0113716 in data 11 giugno 2019 di cui al punto II.8 della premessa (II) dell'Addendum. L'affidamento della concessione avviene alle condizioni previste dal Contratto e dai suoi Allegati, integrate dalle condizioni e dai termini di cui alla Determina Dirigenziale RUD n. 518 in data 4 luglio 2019 del Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali.

#### **Articolo 5 - Modifica delle previsioni inerenti la Concessione del servizio di bike sharing.**

**5.1** Le Parti danno atto che la Concessione della "*Gestione del servizio di bike-sharing*" trova disciplina, in via principale,

nell'Articolo 2 del Contratto, nell'Articolo II.1 della Convenzione, nonché, con maggiore dettaglio, nella Parte 4 del Capitolato Tecnico della Concessione e nei relativi allegati.

**5.2** Le Parti danno atto e dichiarano che la disciplina del servizio di bike-sharing viene integrata e modificata in conformità a quanto previsto al successivo comma 5.3. Per quanto non esplicitamente modificato dal successivo comma 5.3, continuano a trovare applicazione le disposizioni richiamate al precedente comma 5.1. In ogni ipotesi di contrasto o di dubbia interpretazione, dovrà essere preferita l'interpretazione che sia maggiormente coerente con quanto disposto al successivo comma 5.3.

**5.3** Il Comune autorizza il Concessionario ad adottare, sino al termine finale della Concessione, un nuovo sistema di erogazione del servizio di bike sharing, utilizzando velocipedi sia a pedalata muscolare sia a pedalata assistita, con modalità a flusso libero (free floating), in sostituzione del sistema tradizionale previsto dal Capitolato Tecnico, in uso nella fase iniziale della Concessione, poco fruibile e in parte obsoleto, senza alcun onere a carico del Comune. La gestione del servizio da parte del Consorzio TEA, tramite l'operatore economico consorziato RIDEMOVI Srl (codice fiscale/partita iva 02838590343) ovvero tramite eventuali altri operatori che risultassero maggiormente qualificati e disponibili sul mercato, dovrà avvenire nel rispetto delle regole dell'arte e dovrà prevedere la distribuzione ed il mantenimento in efficienza di velocipedi, fino alla concorrenza di un corrispettivo annuo massimo a carico del Consorzio TEA pari a Euro 120.000, IVA esclusa. L'operatore dovrà comunque garantire i servizi accessori di: **(i)**

riposizionamento delle biciclette tramite cargo-van; (ii) manutenzione continua dei mezzi. Le tariffe a carico dell'utenza verranno definite in accordo tra il Comune e l'esecutore del servizio.

**Articolo 6 - Modifica delle previsioni inerenti il canone da corrispondere dal Concessionario al Comune.**

**6.1** Il Contratto, all'Articolo 5, recita: *"Il canone di concessione, calcolato sulla durata contrattuale stabilita in atti otto, che il concessionario si obbliga a versare al concedente, con le modalità descritte in "Bozza di Convenzione", documento qui integralmente richiamato, ammonta a complessivi euro 5.200.000,00 I.V.A. esente, come da risultanze di gara"*.

**6.2** Fermo quanto già ha avuto esecuzione sulla base del Contratto e della Convenzione con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019, il canone dovuto dal Concessionario al Comune: (i) per gli anni dal 2020 al 2024 viene rideterminato come segue: (ii) per l'anno 2025 e per la frazione dell'anno 2026 viene determinato come segue:

**6.2.1** Anno 2020: euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila/00), già corrisposti dal Concessionario al Comune;

**6.2.2** Anno 2021: euro 0.00 (zero/00), con rinuncia del Comune alla percezione del Canone in ragione del sopravvenire di eventi di forza maggiore;

**6.2.3** Anno 2022: euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), già corrisposti dal Concessionario al Comune;

**6.2.4** Anno 2023: euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), già corrisposti dal Concessionario al Comune;

**6.2.5** Anno 2024: euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), già corrisposti dal Concessionario al Comune;

**6.2.6** Anno 2025: euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), da corrispondere da parte del Concessionario al Comune in

due rate di pari importo, la prima entro il 1 gennaio 2025, la seconda entro il 1 luglio 2025;

**6.2.7** Anno 2026, sino al 31 maggio 2026: euro 271.000,00 (duecentosettantunomila/00), da corrispondere dal Concessionario al Comune in una unica rata entro il 1 gennaio 2026.

**6.3** Con riferimento al complesso dei servizi oggetto di Concessione, nel caso in cui i ricavi derivanti dalla loro erogazione risultassero, al termine del periodo di durata della Concessione, di importo complessivamente superiore all'importo previsto per tale voce dal Nuovo PEF 2017-2026, le Parti, in contraddittorio tra loro: **(i)** calcoleranno, con riferimento all'intero periodo di durata della Concessione (dal 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2026), la differenza tra l'importo complessivo dei ricavi effettivamente conseguiti e l'importo previsto per i ricavi complessivi sulla base del Nuovo PEF 2017-2026 (nel seguito, "*Differenza*"); **(ii)** applicheranno alla Differenza la percentuale dell'80%, calcolando in tal modo l'importo della quota da corrispondere al Comune a titolo di integrazione del Canone di cui al precedente comma 6.2 (nel seguito, "*Quota*"). Il Concessionario è obbligato a provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di scadenza del termine finale di durata della Concessione, al pagamento in favore del Comune, per il titolo predetto, di somma di denaro corrispondente alla Quota.

**Articolo 7 - Definizione degli ambiti in relazione ai quali il Comune si impegna a valutare modifiche in periodo successivo alla stipula dell'Addendum.**

**7.1** Il Comune, fermo il costante perseguimento dell'interesse pubblico, si impegna ad attivare un confronto con il

Concessionario nonché, se del caso, a dare corso ad apposito tavolo di consultazione, funzionali ad assumere determinazioni in ordine alle materie di cui al successivo comma 7.2, materie la cui rilevanza è emersa nel corso del dialogo prodromico alla stipula dell'Addendum.

**7.2** Il confronto, le eventuali consultazioni e le successive determinazioni di cui al precedente comma 7.1 si articoleranno in relazione ai seguenti ambiti: **(i)** la rimodulazione delle norme che regolano il rilascio di abbonamenti di sosta e/o di permessi per l'accesso alla ZTL e AP, anche soltanto limitatamente a determinate aree circostanziate; **(ii)** un adeguamento, anche parziale, sulla base degli indici ISTAT, delle tariffe di sosta e di transito e sosta in ZTL e AP; **(iii)** l'inclusione della zona ZTL (già ricompresa nel capitolato Tecnico della Concessione tra le aree nelle quali il Concessionario provvede alla riscossione dei corrispettivi per la sosta e per i permessi) tra le aree soggette alle verifiche di accertamento ad opera degli ausiliari della sosta, al fine di addivenire ad un puntuale controllo degli incassi; **(iv)** un adeguamento, sulla base degli indici ISTAT, a far data dal 01 gennaio 2025, del rimborso spese per l'emissione dei preavvisi di sosta, con un incremento di euro 1,00 (uno/00) per ogni sanzione andata a buon fine.

**7.3** Il Comune si impegna nei confronti del Concessionario a seguire l'effettivo andamento dei ricavi derivanti dalla sosta a pagamento con riferimento alla pianificazione contenuta nel PEF, nonché, laddove constatasse scostamenti negativi rispetto all'andamento pianificato, a verificare la possibilità di adottare opportuni strumenti di contrasto a detti scostamenti, funzionali al permanere dell'equilibrio economico-finanziario.

**7.4** Anche al fine di rendere possibile quanto previsto al precedente comma 7.3, il Concessionario si impegna nei confronti del Comune a rendicontare, con cadenza almeno semestrale, l'andamento degli incassi provenienti dal servizio di sosta a pagamento. Qualora da detto monitoraggio semestrale emergesse un andamento degli incassi stabile e duraturo in aumento rispetto alle stime contenute nel PEF, le Parti si impegnano reciprocamente a valutare, in contraddittorio tra loro, se questa circostanza possa consentire la liquidazione, a titolo di acconto, di una anticipazione sulla somma che, a quel punto, sarà prevedibilmente dovuta dal Concessionario al Comune alla scadenza del termine finale della Concessione per il titolo di cui al comma 6.3 del precedente Articolo 6.

**7.5** Le Parti danno atto, ai fini di quanto previsto dal precedente comma 7.4 e dal comma 6.3 del precedente Articolo 6, che i ricavi complessivi derivanti dai servizi oggetto della Concessione sono stimati, sulla base del Nuovo PEF 2017-2026, per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2026, in importo pari a euro 31.819.151,00 (trentunmilioniottocentodiciannovemilacentocinquantuno/00).

**Articolo 8 - Definizione, mediante l'Addendum, della totalità delle questioni inerenti l'equilibrio economico finanziario della Concessione.**

**8.1** La revisione dell'equilibrio economico finanziario definita tramite il presente Addendum assorbe e soddisfa ogni richiesta avanzata o che potrebbe essere avanzata dal Consorzio in relazione a mancati incassi conseguiti ovvero a maggiori costi sostenuti nell'ambito della Concessione rispetto alle condizioni prefigurate dalla medesima Concessione, dal PEF ad essa allegato, dal Piano Sosta vigente alla data di stipula del

Contratto, comunque dalle condizioni previste dal Contratto e dalla Convenzione, ivi compresi gli indennizzi previsti in favore del Concessionario ai sensi dell'articolo 1.6 del Capitolato Tecnico.

**8.2** In ogni caso, ad integrazione e ulteriore specificazione di quanto previsto al precedente comma 8.1, le Parti danno atto che il presente Addendum assorbe e compendia in sé il dedotto e il deducibile sia per quanto attiene ogni e qualsiasi fatto, atto od omissione verificatisi in data anteriore alla sua sottoscrizione, sia per quanto l'Addendum contempla pro-futuro con riferimento a ciò che dovrà essere posto in esso nel corso del periodo di durata della Concessione sino al suo termine come prorogato ai sensi del precedente Articolo 2, superando e assorbendo ogni e qualsiasi precedente deduzione o richiesta, anche potenziale e non espressa, non sussistendo alcuna ulteriore questione o pretesa che possa utilmente essere avanzata dalle Parti in relazione al Contratto, alla Convenzione, alla Concessione e comunque ai servizi oggetto di concessione.

#### **Articolo 9 - Rideterminazione del valore della Concessione.**

**9.1** Le Parti danno atto che il Contratto, all'Articolo 4, recita "4. *Il valore del presente contratto, costituito, ai sensi dell'articolo 167 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, è stimato pari ad euro 26.815.855,60 al netto dell'I.V.A., sulla base del Piano Economico Finanziario asseverato ex articolo 183 D.lgs. 50/2016 s.m.i., presentato dall'aggiudicatario-concessionario, nonché materialmente allegato al verbale di gara P.G. n. 91189/2016*".

**9.2** Per effetto della revisione dell'equilibrio economico-

finanziario disposta con il presente Addendum, ai sensi dell'articolo 165, comma 6, e dell'articolo 182, comma 3, d.lgs. 50/2016, il valore della presente Concessione, costituito, ai sensi dell'articolo 167 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la nuova durata del Contratto, è stimato pari ad euro 31.819.151,00 al netto dell'I.V.A., sulla base del Nuovo PEF 2017-2026 unito al presente Addendum quale suo Allegato 1.

**Articolo 10 - Allegati.**

Costituiscono parte integrante del presente Addendum i seguenti Allegati: **Allegato 1.** Nuovo PEF 2017-2026; **Allegato 2.** PEF 2017-2024 con squilibrio; **Allegato 3.** Elenco stalli non realizzati e soppressi definitivamente nel periodo 2017-2024.

In presenza delle parti io Segretario Generale ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di intere pagine scritte \_\_\_\_ e quanto della trentottesima sin qui.

Comune di Reggio Emilia

(Paolo Gandolfi)

p. Consorzio T.E.A.

(Lucia Caselli)

Il Segretario Generale

(Donato Salvatore Marengo)